

Assemblea ordinaria e straordinaria

19 aprile 2013 prima convocazione

20 aprile 2013 seconda convocazione

Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria.

Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica; determinazione dei relativi compensi.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2010.

L'Assemblea è pertanto chiamata a nominare il nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

Si ricorda che l'articolo 10 dello vigente Statuto sociale (allegato integralmente alla presente relazione) prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra sette e sedici, che durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Come disposto dall'art. 10 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, quota che viene determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In accordo con la vigente normativa sull'equilibrio tra i generi e come previsto dallo Statuto sociale, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'assemblea e, pertanto, entro il 25 marzo 2013, corredate della seguente documentazione prevista dall'art. 10 dello Statuto sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data della presentazione delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

La certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato, comprovante la titolarità, al momento della presentazione della lista, del numero di azioni necessario per la presentazione della lista stessa potrà essere prodotta alla società entro il 29 marzo 2013.

Le liste di candidati potranno essere depositate anche mediante invio delle stesse e della relativa documentazione di supporto alla casella di posta elettronica certificata societario.vittoria@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Vi ricordiamo che gli Azionisti che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste, corredate dall'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentate e la percentuale di partecipazione detenuta, nonché da una esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dalle dichiarazioni degli stessi circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations/Assemblee) entro venerdì 29 marzo 2013.

Le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 10 dello Statuto sociale. In particolare, qualora vengano presentate più liste di candidati, all'elezione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti corrispondente almeno all'1,25% del capitale sociale.

La procedura prevista dall'art. 10 dello Statuto sociale prevede inoltre meccanismi atti a garantire la nomina di almeno due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148-ter, comma 3, de TUF nonché il rispetto della vigente normativa in tema di equilibrio tra i generi, che prescrive che almeno un quinto degli Amministratori appartenga al genere meno rappresentato.

Vi rammentiamo che gli Amministratori della Vittoria Assicurazioni S.p.A. devono essere in possesso dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative dal Regolamento approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n.220 nonché, secondo quanto disposto dall'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità indicati dal Decreto 30 marzo 2000, n. 162.

Inoltre, come disposto dall'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, costituisce causa impeditiva alla nomina ad Amministratore della Società l'essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o essere funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese concorrenti. Ai fini del divieto, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici della Vittoria Assicurazioni S.p.A..

L'indipendenza degli Amministratori deve inoltre essere valutata, oltre che con riferimento ai requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF (requisiti che, a norma di legge e di Statuto devono sussistere per almeno due Amministratori), anche rispetto ai principi enunciati dal Codice di Autodisciplina per le società quotate promosso da Borsa Italiana, al quale Vittoria Assicurazioni ha dichiarato di aderire.

A tale ultimo riguardo, Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adesione a tutti i principi e i criteri applicativi previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, eccettuato il criterio in base al quale non si qualificerebbe indipendente l'amministratore che ha ricoperto tale carica per un periodo superiore ai nove anni. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti ritenuto che la permanenza in carica per un periodo prolungato non costituisca un ostacolo all'indipendenza degli Amministratori, rappresentando invece un valore per la Società, in quanto permette una conoscenza

approfondita dell'azienda e dell'attività assicurativa a vantaggio dell'attività del Consiglio. Le motivazioni sottostanti a tale determinazione sono esposte nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Vi ricordiamo, infine, che siete chiamati a determinare il compenso al Consiglio di Amministrazione.

In merito, l'art. 15 dello Statuto stabilisce che compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione siano determinati dall'Assemblea e vengano ripartiti tra gli Amministratori con le modalità che verranno successivamente stabilite dal Consiglio stesso. La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati nonché di Amministratori investiti di particolari cariche viene invece determinata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni e sentito il parere del Collegio Sindacale.

Vi ricordiamo che il compenso al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, deliberato dall'Assemblea del 23 aprile 2010, ammonta ad euro 580.000.

Vi invitiamo pertanto:

- a stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- a determinare la durata in carica del Consiglio stesso;
- a votare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della società presentate ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;
- a determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si astiene dal formulare specifiche proposte di deliberazione, invitando l'Assemblea a deliberare sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione

Milano, 8 marzo 2013

Statuto sociale

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 16 Amministratori, nominati dall'Assemblea ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono sempre rieleggibili. Prima di procedere alla nomina degli Amministratori l'Assemblea ne determina il numero entro i limiti anzidetti.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, alla data della presentazione delle liste, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa; tale certificazione potrà tuttavia essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste ai sensi della vigente normativa; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati.

In deroga a quanto previsto al comma precedente, in occasione del primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012, la quota ivi prevista è ridotta ad un quinto (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al sesto comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.